

SOCIETÀ SEMPLICE (artt. 2251-2290)

È una società **lucrativa, di persone, civile** (può svolgere soltanto attività agricola), **priva di personalità giuridica** e, quindi, con **autonomia patrimoniale imperfetta**

ATTO COSTITUTIVO (artt. 2251)

È un **contratto non solenne**, salvo che siano conferiti beni immobili, nel qual caso si richiede la forma scritta sotto pena di nullità. Esso normalmente contiene:

- Indicazione dei soci - Ragione sociale - Sede sociale - Oggetto sociale
- Conferimenti di ciascun socio - Criteri di ripartizione degli utili e delle perdite
- Modalità d'amministrazione della società - Durata della società - Scioglimento del vincolo sociale rispetto ad un socio -
- Procedura di liquidazione

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO: È richiesta l'unanimità dei soci, salvo che nell'atto costitutivo siano previste apposite maggioranze.

I CONFERIMENTI

- Beni in natura (in proprietà o in godimento)
- Danaro
- Crediti (garanzia pro solvendo)
- Lavoro (socio d'opera)

RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ

- Illimitata (salvo patto contrario portato a conoscenza dei terzi)
- Solidale
- Sussidiaria (eccezione del beneficio della preventiva escussione da parte del socio)

DEBITI PERSONALI DI UN SOCIO

I terzi creditori di un socio:

- non possono rifarsi sul patrimonio della società
- possono soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe distribuire al socio debitore
- chiedere alla società la liquidazione della quota del socio debitore
- far sequestrare i beni residui da restituire al socio in sede di liquidazione della società

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ (artt. 2257 – 2261)

- Amministrazione disgiuntiva (salvo patto contrario)
- Amministrazione congiuntiva: atti compiuti col consenso di tutti i soci (unanimità) o, se convenuto, dalla maggioranza degli stessi
- Amministrazione affidata ad alcuni soci o a terzi

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2260) - Sono regolati dalle norme sul mandato (art. 1703)

Decidere gli atti di gestione - Rappresentanza sostanziale e processuale della società - Diritto al compenso - Obbligo di amministrare con la diligenza del mandatario - Responsabilità solidale degli amministratori per danni causati alla società (salvo mancanza di colpa).

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2259)

- Se nominati con l'atto costitutivo della società sono revocabili solo per **giusta causa**
- Se nominati con **atto separato** sono revocabili anche **senza giusta causa**

CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2261)

I soci possono richiedere agli amministratori:

- informazioni sull'andamento degli affari
- il **rendiconto**, nonché ogni notizia utile ad accertare la situazione economica e patrimoniale della società

IL RENDICONTO

È il "bilancio" della società semplice, col quale si espone dettagliatamente l'attivo e il passivo della società, nonché tutti gli elementi utili ad accertare la situazione economica e patrimoniale della società

LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ (art. 2272)

- Decorso del termine
- Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo
- Volontà di tutti i soci
- Venir meno della pluralità dei soci (se non ricostituita entro 6 mesi)
- Altre cause previste dall'atto costitutivo

LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ (art. 2275)

Consiste nel trasformare in danaro liquido il patrimonio della società. I criteri vengono stabiliti:

- dall'atto costitutivo
- da accordi successivi.

Se i soci non s'accordano Viene nominato un liquidatore dal Presidente del Tribunale

LO SCIoglimento DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO (art. 2272)

- Per morte del socio
- Per recesso del socio
- Per esclusione da parte degli altri soci (deliberata a maggioranza numerica)